

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MELARA o.n.l.u.s.

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ

Art. 1

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MELARA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE".

L'Associazione ha sede in La Spezia, 19136, via Valdilocchi, 15.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

L'associazione è apolitica, apartitica, indipendente da qualsiasi Ente od Associazione, ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione culturale nei seguenti ambiti:

- il recupero, la tutela, la valorizzazione, lo studio, la ricerca e la promozione del patrimonio storico-culturale dell'azienda Oto Melara S.p.a. e, in generale, dell'Industria della Difesa. Tale patrimonio storico-culturale riguarda documenti, pubblicazioni, manufatti, macchinari ed utensili industriali, archivi, immobili e quant'altro possa essere considerato testimonianza dell'evoluzione tecnologico-organizzativa e della cultura dell'impresa e delle sue relazioni con il territorio circostante e con la società;

- lo studio e la ricerca sui temi della storia e della cultura dell'impresa, dei caratteri strutturali e delle trasformazioni dei sistemi e delle politiche industriali e dei mercati;
- la promozione e la partecipazione attiva ad iniziative di carattere culturale affini a quelle dell'Associazione di rilevanza locale e/o nazionale e/o internazionale.

A tal fine l'Associazione, in piena autonomia di scelte, potrà:

- acquisire da chiunque, a titolo definitivo o anche in conto deposito od in comodato, archivi e documentazione di ogni genere materiale storico e promuoverne la conservazione, la catalogazione, la valorizzazione e l'incremento;
- organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca, iniziative formative, mostre e quant'altro possa contribuire ad un'adeguata trattazione e divulgazione dei temi oggetto del proprio campo di azione, compresa l'istituzione di premi di laurea, borse di studio e l'organizzazione di stage formativi o di corsi didattici, di cooperazione e scambio culturale a livello internazionale;
- fondare e gestire biblioteche/centri di documentazione e aree museali/espositive;
- promuovere o realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche, con l'osservanza dei limiti e dei requisiti stabiliti

dalle vigenti normative in materia;

- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati ed istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, purché aventi scopo analogo a quello perseguito dall'Associazione, e comunque sempre nel pieno rispetto della propria autonomia;
- effettuare ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può collaborare con chiunque: persone fisiche e giuridiche, Enti, Amministrazioni pubbliche e private, Società, Istituti, Università, Accademie e Organismi di qualunque natura, anche non italiani, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà pertanto, a mero titolo esemplificativo, prestare servizi di consulenza a favore di terzi, nonché sempre in via strumentale ed accessoria, gestire le attività sopra indicate, in quanto compatibili, con criteri di economicità, fermi restando i limiti previsti dalla legge e le specifiche competenze delle Pubbliche Amministrazioni.

FINANZE, PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione e dai contributi volontari di quanti siano interessati all'attività della stessa, da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Pubblici o da altri Enti ed Organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti nonché da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi ed al proprio finanziamento attraverso le seguenti entrate:

- Quote di adesione dei soci .
- Contributi straordinari o una tantum dei soci o di terzi in relazione a particolari iniziative e contributi a fondo perduto dei soci.
- Eventuali proventi derivanti dal proprio patrimonio e dallo svolgimento delle attività istituzionali .

In particolare, l'Associazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali.

I Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di contributi, sponsorizzazioni, prestazioni di servizi ecc.), per consentire la realizzazione di iniziative di cui l'Associazione si è fatta

promotrice, anche senza incremento del patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 4

L'esercizio sociale e finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia in possesso della piena capacità giuridica e di idonei requisiti morali, nonché persone giuridiche ed enti .

I soci possono essere classificati in due categorie :

1. Soci ordinari .
2. Soci sostenitori: che si impegnano con contributi straordinari complessivi per almeno il 90 per cento dei costi di ciascun esercizio e ciascuno per non meno del 30 per cento.

Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo e a versare la quota di ammissione e le quote associative a carattere periodico o una tantum previste dall'Assemblea.

L'Assemblea stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'entità delle quote di adesione e delle contribuzioni periodiche dei soci .

Tutti i predetti versamenti dei soci non sono ripetibili ad alcun titolo, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione o di morte, recesso od esclusione del socio. I versamenti non danno origine a quote di partecipazione trasmissibili a terzi sia per atto fra vivi che per causa di morte.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Essa comporta il diritto di voto nelle Assemblee.

Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione alla sua prima riunione.

La sua decisione è inappellabile.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo idoneo che attesti che l'Associazione abbia ricevuto la comunicazione delle dimissioni;
- per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per sopravvenuta incompatibilità o per contravvenzione alle norme ed obblighi del presente statuto accertate in prima istanza dal Consiglio Direttivo che provvederà a sospendere cautelativamente il socio la cui esclusione sarà deliberata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile;
- per ritardato pagamento delle quote e dei contributi stabiliti

dall'Assemblea per oltre un anno.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario Generale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 7

ASSEMBLEA

Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo, entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine, nel primo caso, può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio Direttivo qualora particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea può inoltre

essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Libro dei Soci, ovvero con altro mezzo idoneo che attesti che il Socio abbia avuto comunicazione dell'avviso di convocazione. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; nello stesso avviso può essere stabilita la seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria risulta validamente costituita :

- in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto;

L'Assemblea straordinaria risulta validamente costituita :

1. in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto;
2. in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei

Soci aventi diritto.

Essa delibera validamente in sede ordinaria che straordinaria sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Il Socio che ha diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero dipendente dell'Associazione. Ciascun Socio può rappresentare non più di sei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, da persona scelta dall'assemblea fra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti. All'Assemblea spettano i seguenti compiti :

In sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo di cui due su designazione dei Soci sostenitori, il Presidente sempre su designazione dei Soci sostenitori, il Vice Presidente, i Revisori dei Conti;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi ;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di sua competenza sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri di cui uno con la funzione di Presidente ed un altro con la funzione di Segretario Generale.

Nella seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Segretario Generale e, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo articolo 12 e nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno due volte all'anno. Le riunioni verranno verbalizzate dal Segretario Generale; in assenza del medesimo le funzioni di Segretario saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima ovvero con altro mezzo idoneo che attesti che ogni Consigliere abbia ricevuto la comunicazione dell'avviso. In caso di particolare urgenza le riunioni possono essere convocate mediante fax inviato almeno due giorni prima.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio Direttivo si

considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri .

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea, ad eccezione di quelli consistenti nell'acquistare, vendere, permutare, ipotecare beni immobili, nel prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, nonché firmare cambiali passive a carico dell'Associazione ed accendere conti correnti di corrispondenza affidati. Per tali atti necessiterà una deliberazione dell'Assemblea ordinaria, presa con la maggioranza prevista per l'Assemblea ordinaria di prima convocazione. Il Consiglio Direttivo cura la predisposizione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi Soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente e può nominare procuratori ad negotia.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Per quanto concerne la cessazione e la sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

Art. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea su designazione dei Soci sostenitori o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo fra componenti designati dai Soci sostenitori.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

L'Assemblea può inoltre nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento anche temporaneo, ed un Presidente d'Onore, anche non socio o non membro del Consiglio Direttivo con funzioni di promozione delle Relazioni con le Pubbliche Istituzioni. Il Presidente d'Onore dura in carica tre anni. Al termine del mandato il Presidente d'Onore può essere riconfermato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti.

Art. 10

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli cura altresì la gestione della cassa la tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Art. 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche non Soci. Il Presidente del Collegio è eletto anch'esso dall'Assemblea.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni quadrimestre.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio

Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta dei verbali delle loro riunioni, partecipano alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificando la regolare tenuta della contabilità e dei libri e registri dell'Associazione, dando parere sui bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 12

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione. Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo delle attività congeniali all'Associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri che possono essere eletti anche tra persone non Soci e la nomina è di competenza del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico nomina fra i suoi membri un Portavoce il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI VARIE

LIBRI SOCIALI

Art. 13

Oltre ai libri e registri obbligatori, l'Associazione tiene il Libro dei verbali dell'Assemblea, il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, il libro dei Soci.

BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO PREVENTIVO

Art. 14

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione della bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione della Assemblea.

Entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione della bozza di bilancio preventivo per il successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 15

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIoglimento

Art. 16

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 17

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente statuto, ad eccezione di quelle nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà rimessa a giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

NORME APPLICABILI

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme in materia di Enti nel libro V del Codice Civile, nonché alle norme di cui al D.Lgs. 02/12/1997 n. 460 ed alle altre leggi vigenti.